



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

DDL AS 1662

**“DELEGA AL GOVERNO PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E
PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI
RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE”**

AUDIZIONE

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Commissione Giustizia

Senato della Repubblica

7 luglio 2020

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

a nome del Consiglio Nazionale del Notariato porgiamo a codesta On.le Commissione parlamentare un deferente saluto e i più vivi ringraziamenti per l'opportunità che viene concessa di formulare proprie osservazioni in merito al disegno di legge di "Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie" (Atto Senato n. 1662).

Ad integrazione e supporto di quanto già evidenziato in occasione dell'**audizione in videoconferenza del 7 luglio 2020 ore 15.15** si evidenziano, di seguito, le seguenti proposte di integrazione e modifica al disegno di legge n. 1662 recante "Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie".

Art 8

(Processo di esecuzione)

Sussistono ulteriori margini di intervento sul processo di espropriazione forzata per conseguire risultati ancor più significativi sia in termini di deflazione del contenzioso dei giudici togati sia di maggiore efficienza.

A tal fine si propone di:

1) procedere ad una radicale inversione di rotta in tema di acquisizione della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., che non dovrebbe essere più lasciata nelle mani delle parti (come accade attualmente, seppur facendo leva sulla possibile estinzione della procedura) ma, ove non allegata dalle parti in modo completo (se del caso nelle forme della certificazione notarile sostitutiva) contestualmente al deposito dell'istanza di vendita, dovrebbe essere acquisita d'ufficio da parte del giudice, incaricando un notaio (non necessariamente iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.) per provvedere al deposito della certificazione sostitutiva entro un determinato termine;

2) eliminare la vendita con incanto (ormai divenuta, nella sostanza, un inutile “duplicato” della vendita senza incanto), a beneficio delle cd. vendite competitive;

3) potenziare l’istituto della delega in sede di espropriazione forzata:

3a) anticipando il momento processuale della delega, che dovrebbe avvenire con decreto non appena il giudice abbia acquisito la documentazione di cui all’articolo 567 c.p.c., a fronte dell’attuale possibilità di procedervi “solo” con l’ordinanza di vendita di cui all’art. 569, 3° comma, c.p.c.;

3b) ampliando il novero delle attività da compiersi ad opera del professionista delegato anziché del giudice, al quale dovrebbero essere riservati solo taluni snodi essenziali della procedura (e le sottese valutazioni), nonché il controllo sull’operato del professionista che potrebbe sempre essere provocato dalle parti attraverso il reclamo di cui all’art. 591-ter c.p.c.

Si dovrebbe, più precisamente:

a) prevedere l’obbligo del giudice, a fronte del deposito (o dell’acquisizione d’ufficio) della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c., di nominare immediatamente con decreto (non solo l’esperto ¹ ma anche) il professionista delegato che dovrebbe interfacciarsi con l’esperto, anche ai fini della determinazione del valore dell’immobile, predisporre l’ordinanza di vendita (analogamente a quanto fa con il decreto di trasferimento, che rimane atto del giudice), ovvero una relazione (al giudice) in ordine ai motivi che ostano alla possibilità di procedere alla vendita, nonché l’avviso di vendita (che in quanto fondamentalmente riproduttivo dell’ordinanza di vendita potrebbe anche divenire atto del professionista delegato);

b) sciogliere ogni dubbio in ordine alla possibilità del professionista delegato di pronunciare la perdita (in tutto o in parte) della cauzione a causa della mancata partecipazione alla vendita senza documentato e giustificato motivo e di approvare il progetto di distribuzione;

c) attribuire al professionista delegato il potere di disporre l’amministrazione giudiziaria o una nuova vendita (per un prezzo inferiore) *ex art. 591 c.p.c.*;

¹ Il cui giuramento, peraltro, ben potrebbe essere effettuato dinanzi al cancelliere, così sgravando il giudice da un’ulteriore incombenza.

d) consentire, se del caso, al professionista delegato, muovendosi in una logica che miri a circoscrivere al massimo le ipotesi in cui quest'ultimo deve arrestarsi nel suo operare in attesa di una pronuncia del giudice, anche di dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario e di pronunciare la relativa perdita della cauzione di cui all'art. 587 c.p.c., riservando al giudice la sola pronuncia della condanna al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita di cui all'art. 177 disp. att. c.p.c.

Detto ampliamento dei contenuti della delega dovrebbe essere accompagnato dall'introduzione di una più compiuta disciplina, rispetto a quella attuale (in parte lacunosa ed in parte totalmente assente), in ordine: ai presupposti per la revoca della delega, al relativo iter procedimentale, all'iter procedimentale relativo alla conseguente irrogazione della "sanzione" (della cancellazione dall'albo per il triennio in corso e per quello successivo) e ai possibili rimedi latamente impugnatori esperibili dal professionista "sanzionato" (le cui sorti dovrebbero comunque essere mantenute distinte da quelle della procedura esecutiva da cui sono scaturiti, in modo tale che questa non subisca per l'effetto rallentamenti).

L'intervento normativo appena più sopra delineato, ove considerato nel suo complesso, conseguirebbe non solo l'obiettivo, più evidente, di sgravare la magistratura da ulteriori incombenze rispetto alla situazione attuale, ma anche quello, meno evidente, di assicurare un maggior controllo sui tempi della procedura, soprattutto facendo leva sulla revoca del professionista che non rispetti (ovviamente per causa a lui imputabile) i termini "intermedi" assegnati dal giudice e non solo quello "finale" per il compimento delle operazioni delegate nel suo complesso; termini che, per l'effetto, diverrebbero tutti, nella sostanza, "perentori" e non meramente "ordinatori" (a differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui la procedura sia gestita in prima persona dal giudice).

Art 9

(Procedimenti in camera di consiglio)

L'intervento immaginato nel DDL 1662 ha una portata eccessivamente circoscritta.

Per far fronte alla profonda crisi del processo civile occorrono interventi di maggior impatto e, in questa prospettiva, il notaio può rappresentare un interlocutore privilegiato, trattandosi: per un verso, di un pubblico ufficiale istituzionalmente "terzo", per altro verso, dell'unica figura professionale alla quale il codice di procedura civile, in conformità con l'art. 1 della Legge notarile (L. 89/1913), riconosce il ruolo di "sostituto" del giudice. L'art. 68 c.p.c. distingue infatti, con assoluta evidenza, la figura del notaio da quella degli esperti da cui il giudice si può fare assistere nel compimento di atti che non è in grado di compiere da solo (i cd. ausiliari del giudice di cui al primo comma), nel prevedere, al secondo comma, che il giudice possa «commettere» solo «a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge».

Rappresentando i giudici togati una risorsa assai preziosa e numericamente insufficiente, detta risorsa andrebbe impiegata, per ottenere risultati soddisfacenti, esclusivamente con riferimento allo svolgimento di quelle attività che la nostra Costituzione impone siano necessariamente attribuite alla magistratura.

Ove, invece, il dettato costituzionale rimetta al legislatore una valutazione di opportunità in ordine all'attribuzione di determinate attività alla magistratura o a differenti soggetti, la scelta, per evidenti motivi, dovrebbe ricadere su questi ultimi.

È quanto accade, in particolare, con riferimento alla giurisdizione c.d. non contenziosa o volontaria, ove il legislatore attribuisce al giudice compiti di gestione di interessi.

In tal caso, infatti, ci troviamo di fronte ad un'area che concerne funzioni ulteriori rispetto a quella della tutela giurisdizionale dei diritti (e degli *status*) e che il legislatore ordinario potrebbe legittimamente rimettere, nella sua discrezionalità, anche *in toto* ai poteri privati o alla potestà amministrativa (salvi i controlli giurisdizionali a tutela dei diritti o interessi legittimi su cui detti poteri privati o pubblici incidono).

In quest'ottica il notaio, professionista che vede confluire in sé la qualifica di pubblico ufficiale, l'imprescindibile connotato della terzietà e tradizionali competenze in materia, si pone come il naturale destinatario di questa riforma.

Più in dettaglio, al chiaro fine di sgravare i giudici togati, potrebbe essere devoluta al notaio l'intera area della giurisdizione volontaria costituzionalmente non necessaria, salvo le ipotesi eccezionali in cui:

a) sia devoluta al giudice la gestione d'interessi (di minori, incapaci, patrimoni separati, gruppi collettivi) in conflitto con interessi altrui, stante la conseguente immanente possibilità che l'attività di gestione dell'interesse entri in contrasto, e vada dunque ad incidere, su veri e propri diritti o status altrui (es. ipotesi di rimozione del tutore, di revoca dell'amministratore di condominio, di revoca dei liquidatori di società di persone o di capitali, di revoca di amministratori e di sindaci di società per azioni);

b) sia comunque massima la difficoltà di distinguere tra giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria, come nelle ipotesi di tutela dell'interesse dei minori a fronte del diritto/potestà dei genitori (es. rimozione dell'amministrazione, decadenza dalla potestà, allontanamento del figlio dalla residenza familiare, affidamento temporaneo del minore in mancanza di assenso dei genitori, dichiarazione dello stato di adattabilità, dichiarazione di adozione).

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrebbero essere attribuite al notaio:

1) le nomine (tutore, protutore e curatore dell'eredità giacente);

2) le autorizzazioni *ad negotia* o a stare in giudizio (artt. 320, 371, 372, 373, 374, 375 e 376, 424, 425, 460, 493, 694, 703 cod. civ.).

Muovendosi nella medesima logica di deflazione del contenzioso attribuito ai giudici togati, andrebbero altresì devolute ai notai la totalità delle funzioni ad oggi attribuite al giudice tutelare.

La devoluzione di queste competenze ai notai dovrebbe essere accompagnata dalla previsione della possibilità per le parti di provocare dinanzi al giudice un controllo sull'operato del notaio, ricorrendo a rimedi latamente impugnatori (es. possibilità di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avverso il provvedimento di nomina o autorizzazione pronunciato dal notaio).

Per l'effetto non si realizzerebbe, dunque, una radicale sottrazione delle suddette competenze alla magistratura che, pur essendo sgravata dal sistematico compimento di determinate attività, conserverebbe comunque il controllo sull'operato del notaio.

Giova peraltro evidenziare, prima di concludere sul punto, come non ci troviamo di fronte ad una possibile innovazione radicalmente estranea al nostro sistema, trattandosi, a ben vedere, di via già in passato percorsa dal legislatore, con successo, in tema di omologazione di atti societari, a seguito della legge n. 340 del 2000, che ha delegato al Notaio il controllo omologatorio e la responsabilità dell'iscrizione degli atti societari nel Registro delle Imprese.

ART. 10

(Giudizio di scioglimento delle comunioni)

Si propone di espungere dall'attuale testo di questa disposizione, e segnatamente dalla lettera a), il riferimento all'avvocato riservando lo svolgimento della peculiare attività di mediazione ivi prevista al solo notaio.

Varie sono le motivazioni che depongono in tal senso.

È di tutta evidenza che l'intento del legislatore sia quello di introdurre nel nostro ordinamento una nuova figura di mediazione, antecedente rispetto al giudizio di scioglimento delle comunioni ed integralmente sostitutiva rispetto a quella prevista dal d.l. n. 28/2010, in ragione:

1) della peculiarità e della complessità della materia dello scioglimento delle comunioni;

2) della conseguente necessità di ricorrere ad un mediatore che posseda specifiche competenze in questa materia (una sorta di "mediatore esperto").

Detto intento è esplicitato anche nella relazione illustrativa, la quale, a fondamento della scelta di delimitare la schiera dei professionisti deputati alla mediazione in esame ai soli notai ed avvocati, invoca proprio «l'elevato livello di competenze giuridiche necessarie per dirimere questioni particolarmente complesse», evidenziando, al contempo, come si tratti altresì di scelta «in continuità con quanto già attualmente disposto dall'art. 791-bis c.p.c.».

Indubbiamente il legislatore, nel corso del tempo, ha affiancato al tradizionale ruolo esclusivo riservato dal codice civile al notaio in materia di

scioglimento delle comunioni (ancor oggi testimoniato dalla previsione di cui all'art. 786 c.p.c. che consente di delegare al solo notaio la direzione delle operazioni di divisione) un ruolo dell'avvocato, prima (a fronte dell'intervenuto allargamento della cerchia dei professionisti delegabili in sede di espropriazione forzata) con riferimento al solo svolgimento delle operazioni di vendita (attraverso la modificazione dell'art. 788 c.p.c.) e successivamente nell'ambito del nuovo peculiare procedimento di divisione a domanda congiunta (attraverso l'introduzione dell'art. 791-*bis* c.p.c.).

Nel caso di specie, però, non viene in rilievo lo svolgimento dell'attività di un professionista nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, bensì un nuovo procedimento di mediazione, antecedente rispetto al giudizio di scioglimento delle comunioni, finalizzato proprio ad evitare che si abbia un giudizio di scioglimento delle comunioni. Tanto è vero che, per l'ipotesi in cui la mediazione abbia esito positivo, nulla prevedendo espressamente la disposizione in esame, lo sbocco naturale, per addivenire alla divisione dei beni, non può che essere quello della divisione negoziale dinanzi al notaio.

Indubbiamente il legislatore, ha fatto ricorso anche a professionisti differenti dal notaio nel tentare di valorizzare l'istituto della mediazione nel nostro ordinamento, così come è accaduto, in particolare, con il procedimento di mediazione di cui al d.l.28/2010.

Nel caso di specie, però, si intende introdurre nel nostro ordinamento un peculiare procedimento di mediazione, integralmente sostitutivo rispetto a quello di cui al d.l. 28/2010, il cui tratto peculiare risiede proprio nella specificità delle competenze del mediatore, così come confermato, con ogni evidenza, anche dalla disciplina (di cui alla lettera b) prevista per l'ipotesi in cui la mediazione abbia esito negativo, dovendo il mediatore predisporre, in tal caso, una «relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica». Si richiede cioè, con ogni evidenza, lo svolgimento di un'attività, qual è quella sottesa all'effettuazione di valutazioni legate alla vigente normativa urbanistica e catastale, rientranti a pieno titolo nell'ambito delle competenze attualmente riservate nel nostro ordinamento esclusivamente al notaio. Non v'è alcun

dubbio che tutta l'evoluzione legislativa degli ultimi anni in materia catastale e urbanistica sia univoca in tal senso.

In definitiva, sussistono svariate motivazioni che depongono a favore della suddetta modificazione normativa ed in particolare:

1) la marcata differenza fra l'ipotesi in esame, che si muove in un contesto stragiudiziale di mediazione volta ad evitare un giudizio di divisione, e quelle oggetto di pregressi interventi legislativi in materia di divisione in forza dei quali si è affiancata la figura dell'avvocato a quella del notaio, interventi che si muovono nel differente contesto del procedimento giurisdizionale di divisione ordinario (artt. 788 c.p.c.) o di divisione a domanda congiunta (791-bis c.p.c.);

2) la peculiarità dell'ipotesi di una nuova mediazione, integralmente sostitutiva di quella di cui al d.l. 28/2010, che si introduce;

3) il risiedere della suddetta peculiarità nella specificità delle competenze che deve possedere il mediatore;

4) l'essere le competenze di questo mediatore imprescindibilmente legate a valutazioni di ordine catastale ed urbanistico, ossia a valutazioni rientranti a pieno titolo nella esclusiva competenza del notaio, così come univocamente testimoniato anche dall'evoluzione normativa che ha interessato queste materie negli ultimi anni.

FORMAZIONE DELLA PROVA

Preme, infine, evidenziare, pur in assenza di una norma a ciò specificamente dedicata, come un'ulteriore area di intervento che consentirebbe di ottenere importanti effetti sul piano della deflazione del contenzioso rispetto alla quale il notariato potrebbe dare un contributo per il risanamento della giustizia civile è quella della formazione della prova, tanto prima del processo che durante il processo.

Detta prospettiva sarebbe di grosso impatto per la deflazione del contenzioso in quanto:

- l'assunzione della prova prima del processo consente alle parti di conoscere preventivamente, rispetto a quest'ultimo, l'esito (in tutto o in parte) dell'istruttoria dell'eventuale futuro processo e ben può, dunque, indurre il

soggetto obbligato ad adempiere spontaneamente o, comunque, agevolare una soluzione transattiva della controversia;

- la delega al notaio dell'attività di assunzione della prova sgrava il giudice dallo svolgimento di un'attività processuale indubbiamente impegnativa e dispendiosa (si pensi, per tutti, alla prova testimoniale, per la cui assunzione il giudice deve spesso tenere più udienze – in ragione del numero di testi da sentire, della mancata presentazione di uno o più di essi, etc. -) e, a fronte dell'attuale emergenza epidemica, sgrava anche gli uffici giudiziari da una delle attività più delicate e complesse da gestire², stante il coinvolgimento di terzi che dovrebbero fisicamente recarsi presso le relative sedi.

Muovendosi in questo ordine di idee, varie sono le vie concretamente percorribili.

1) Delega al notaio dell'attività di assunzione della prova testimoniale in pendenza del processo (se del caso previa predeterminazione da parte del giudice – in sede di delega – dei relativi capitoli, in modo tale che l'assunzione della prova avvenga comunque, oltre che nel contraddittorio delle parti, sotto il "controllo" del giudice).

Basti a tal proposito evidenziare come:

1) analogamente a quanto accaduto per la delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata, non mancherebbe un significativo referente normativo, atteso che l'art. 68, 2° comma, c.p.c., nel contrapporre la figura del notaio a quella degli ausiliari del giudice (di cui al primo comma della medesima norma), consente al giudice di «commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge»; notaio che opererebbe, dunque, (anche in tal caso) in qualità di sostituto e non di mero ausiliario del giudice;

2) il nostro codice già conosce la figura della "prova delegata", ancorché attualmente circoscritta alla persona del giudice ed alla necessità di procedere all'assunzione di mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale competente a decidere la relativa controversia o all'estero.

² Mentre per svariate attività processuali è agevole immaginare che l'attività in presenza possa essere surrogata dal ricorso allo strumento telematico (ivi compreso il ricorso al contraddittorio scritto anziché verbale), non così per l'assunzione delle prove, trattandosi di attività poco compatibile con lo svolgimento in via telematica.

2) Delega al notaio dell'attività di assunzione della prova testimoniale prima del processo (così realizzandosi una significativa combinazione dei due profili deflattivi in precedenza indicati, e cioè l'assunzione della prova prima del processo e la delega al notaio dell'assunzione della prova).

A tal fine occorrerebbe introdurre nel nostro ordinamento, sulla falsariga di quanto già accaduto in altri ordinamenti (es. Francia e Germania), un autonomo "procedimento probatorio" nel cui ambito dovrebbe trovare spazio l'istituto della delega di attività giurisdizionali al notaio.

Dovrebbe trattarsi di un "procedimento probatorio" che, per consentire all'assunzione della prova prima del processo di spiegare la funzione deflattiva del contenzioso civile che le è propria, non potrebbe che avere caratteristiche differenti dal nostro attuale procedimento di istruzione preventiva, quanto meno sotto il profilo dei relativi presupposti. Occorrerebbe, più precisamente, prescindere, sul piano dei presupposti richiesti per accedere a questo procedimento, dal *periculum in mora*, come già accaduto, ad esempio, in Francia (ove si richiede un «un motivo legittimo di conservare o stabilire la prova di un fatto da cui potrebbe dipendere la soluzione di una controversia») e in Germania (ove si richiede la presenza di un interesse giuridico che giustifichi l'assunzione anticipata del mezzo di prova; interesse che si presume «se l'accertamento può servire ad evitare una controversia»).

3) Delega al notaio dell'attività di ispezione (prima o durante il processo).

Andrebbe valorizzata al massimo la possibilità per il giudice di delegare ad un notaio, nell'ambito di un processo civile pendente o prima del processo (ossia nell'ambito di un "procedimento probatorio" quale quello appena più sopra delineato), l'assunzione (oltre che della prova testimoniale anche) dell'ispezione (se del caso con l'assistenza di un consulente tecnico, in conformità a quanto attualmente già previsto dall'art. 259 c.p.c. per il giudice istruttore).

Detta possibilità:

- trova pieno riscontro nella funzione del notaio, in cui è pacificamente insita una funzione di constatazione di fatti, oltre che una funzione cd. antiprocessuale;

- non è estranea ad un sistema processuale, come il nostro, che già ben conosce il diffuso ricorso alla consulenza tecnica per l'accertamento dei fatti controversi, ove il consulente finisce per operare in sostituzione del giudice al fine di consentire a quest'ultimo di conoscere dei fatti che non ha direttamente percepito.

4) Dichiarazione (giurata) resa dal terzo dinanzi al notaio

Il ricorso alla delega di attività giurisdizionali non costituisce l'unica via per consentire al sistema processuale di beneficiare dei positivi effetti prodotti dal ricorso alla funzione notarile in sede di formazione della prova.

E' possibile, infatti, anche ricorrere all'assunzione della dichiarazione del terzo prescindendo non solo dal contraddittorio delle parti (in sede di assunzione del mezzo di prova) ma anche (dalla pendenza di un processo e, dunque) dal controllo del giudice (cui potrebbe essere solo riservata la possibilità di disporre l'audizione del terzo nell'eventuale successivo processo), se del caso nell'ambito di una prospettiva tendente a circoscrivere la relativa efficacia probatoria esclusivamente con riferimento a determinate tipologie di processi (quali, in particolare, quelli a cognizione sommaria).

Questa soluzione dovrebbe tradursi nella possibilità per il terzo, su sua iniziativa o su iniziativa delle parti, di rendere una dichiarazione (giurata) dinanzi ad un notaio la cui falsità sia penalmente sanzionata; e dunque, a ben vedere, in un istituto che presenta fortissimi punti di contatto con l'*affidavit*.

Detto istituto potrebbe svolgere un'importante funzione non solo quale strumento funzionale a fornire la prova di un determinato evento storico (e dunque quale modalità alternativa di assunzione della dichiarazione di scienza del terzo rispetto alla testimonianza orale, ovvero, più radicalmente, quale alternativa alla stessa testimonianza orale), ma anche quale strumento volto a stabilire che non esiste contestazione in ordine all'accadimento medesimo (e dunque quale strumento funzionale a stabilire se le questioni da decidere in giudizio siano solo di diritto ovvero anche di fatto).

5) Valorizzazione della funzione notarile di constatazione di fatti (i cd. verbali di constatazione).

Nell'ambito della prospettiva di fondo che fa capo alla formazione della prova prima del processo, quale evidente meccanismo disincentivante rispetto

al ricorso al giudice per la risoluzione di controversie civili o comunque di ausilio per una più agevole definizione delle stesse, andrebbe altresì valorizzata al massimo la funzione notarile di constatazione dei fatti, la verbalizzazione dei fatti che il notaio constati personalmente (e se del caso anche delle eventuali dichiarazioni che siano rese da terzi) sulla falsariga di quanto già accade in altri ordinamenti (come, ad esempio, la Spagna).

Il nostro ordinamento già conosce la figura dei cd. verbali di constatazione, ma non sussiste uniformità di vedute, in dottrina e giurisprudenza, in ordine alla possibilità per il notaio di ricevere detti verbali anche in ipotesi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla legge.

L'introduzione di una norma che attribuisca espressamente al notaio detta funzione in via generalizzata (analogamente a quanto già accade, in forza dell'art. 1 della Legge notarile, per il ricevimento degli atti tra vivi e di ultima volontà) indubbiamente darebbe una spinta propulsiva molto importante ad un istituto che, in ragione delle incertezze giurisprudenziali, stenta a decollare nella prassi, con conseguenti effetti negativi per l'intero sistema della giustizia civile.

In forza di un intervento di questo tipo, infatti, determinati fatti il cui accertamento deve oggi necessariamente avvenire nel corso del processo costituirebbero oggetto di accertamento prima del processo, peraltro nell'immediatezza dell'accadimento degli stessi, da parte di un pubblico ufficiale che redige un apposito verbale, il quale, con riferimento ai fatti personalmente constatati dal pubblico ufficiale, ha l'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 del codice civile (superabile, pertanto, solo proponendo la querela di falso).